



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Il cliente, stipulato in data 27/04/2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, chiede il rimborso di costi non inclusi nel conteggio estintivo, con particolare riferimento a quelli connessi al credito, in violazione della normativa nazionale (art 125 *sexies* TUB) e comunitaria (Dir. 87/102/CEE e 2008/48/CEE) interpretate e da applicarsi nel senso indicato dalla CGUE; precisa che nel contratto non è stato concordato alcun criterio di ripetizione dei costi *up front*. Pertanto il cliente, già con reclamo ricevuto dalla resistente il 01/10/2019, chiedeva il rimborso *pro rata temporis* delle commissioni esposte in contratto, per l'ammontare di Euro 1909,43, oltre agli interessi legali dal reclamo, oltre al rimborso delle spese della procedura e di quelle legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo avere precisato di essere subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione e di avvalersi, nell'ambito della propria attività di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, di una rete di intermediari del credito per l'attività di promozione e collocamento, afferma di avere restituito al cliente € 1.005,93 a titolo di commissioni di gestione al momento dell'estinzione anticipata.

Eccepisce, con riguardo alle richieste dell'attore, che non possono essere rimborsate indistintamente tutte le voci di costo a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività



remunerata, comprese anche le spese di istruttoria. Ritiene che i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non trovino applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale. Ove così fosse, opererebbe un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale. Quanto statuito nella c.d. sentenza Lexitor non troverebbe in ogni caso applicazione in relazione alle "commissioni di rete esterna" (lettera F del contratto). Questo perché tra i principi richiamati dalla sentenza vi è quello secondo cui la finalità della norma comunitaria sarebbe quella di evitare comportamenti elusivi del finanziatore, ravvisabili nell'imposizione unilaterale di costi ulteriori. I principi della Lexitor, pertanto, non possono essere applicati a quei costi che il finanziatore "*subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (per esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (in primis le commissioni di intermediazione)*", fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e semplicemente riaddebitate al cliente. Per quanto riguarda le "commissioni di rete esterna", si rileva che la ricorrente si è autonomamente rivolta all'intermediario del credito. I costi a lei addebitati corrispondono alle attività da quest'ultimo poste in essere e trovano esatta corrispondenza in quanto fatturato al resistente dall'intermediario del credito terzo.

Per quanto riguarda gli ulteriori oneri/commissioni, il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi *recurring* (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, il cliente presenta osservazioni riguardo alle controrepliche dell'intermediario (*cf. repliche*) e, in particolare, sostiene l'applicabilità dei principi della c.d. sentenza Lexitor alla vicenda oggetto di controversia: insiste affinché il rimborso delle commissioni avvenga secondo i conteggi effettuati in reclamo e successivo ricorso.

DIRITTO

Il Collegio muove dal constatare che la richiesta del cliente si fonda su un conteggio estintivo del 08.02.2018, versato in atti. Presa visione delle condizioni economiche e, in particolare, delle previsioni contrattuali in tema di estinzione anticipata, osserva che i rimborsi sono calcolati secondo il metodo c.d. alla francese, che prevede una rata mensile costante comprensiva di una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente; applica il metodo *pro rata temporis* con riguardo alle commissioni di gestione e i costi di incasso rate; esclude, infine, il rimborso delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e della commissione rete esterna.

Il Collegio si sofferma su quest'ultima previsione, rilevandone la nullità in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB. Tale norma - che sancisce il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto - deve essere interpretata in senso conforme a quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza "Lexitor" (11/09/2019 causa C-383/18): ovvero nel senso che il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutti i costi, indipendentemente dalla loro natura *up front* o *recurring*. Anche se la Corte di Giustizia non si è soffermata sulla natura di tale diritto, appare inequivocabile il suo carattere inderogabile in senso svantaggioso per il consumatore, in quanto, in caso contrario, si offrirebbe agli intermediari una facile possibilità di eludere il *dictum* della Corte attraverso la predisposizione di condizioni generali di contratto tese a sminuire "*l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito*". In questa direzione, peraltro, si è orientato anche il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 26525/19.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Precisato il significato da attribuire, ai fini della presente controversia, alla pronuncia della Corte di Giustizia nel caso "Lexitor", il Collegio passa alla qualificazione delle clausole oggetto della domanda del ricorrente, pervenendo alla conclusione che le commissioni di attivazione, le spese istruttoria/notifica e le commissioni rete esterna siano da qualificare come up-front e che, pertanto, ai fini della quantificazione del rimborso sia da applicare il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).
Ciò premesso, il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.711,54	Tasso di interesse annuale	4,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	322,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	72,50%
Data di inizio del prestito	01/06/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	54,91%

rate pagate	33	rate residue	87	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione C				1.024,50	Upfront	54,91%	562,55		562,55
spese di istruttoria E				450,00	Upfront	54,91%	247,10		247,10
Commissioni rete esterna F				1.159,20	Upfront	54,91%	636,52		636,52
Totale				2.633,70					1.446,17

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Non accoglie la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.446,17, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA